

SOSTITUIRE L'AUTORITÀ, RIAFFERMARE LA SOVRANITÀ. LEGITTIMA DIFESA, CORPI ARMATI E CRISI DELLO STATO NELL'ITALIA GIOLITTIANA*

Matteo Millan

Il 22 novembre 1910 Vincenzo Manzini, professore di Diritto penale all'Università di Torino, pronuncia una prolusione dal titolo *La politica criminale e il problema della lotta contro la delinquenza e la malavita*. Assieme ad Arturo Rocco, Manzini è il principale esponente della cosiddetta scuola tecnico-giuridica, tutta rivolta a una scienza del diritto avulsa da ogni contaminazione con teologia, filosofia, sociologia e antropologia e, al contrario, basata «sopra rapporti giuridici, fissati dalle leggi positive dello Stato»¹. Questo approccio trova la sua sintesi più compiuta nel ponderoso *Trattato di diritto penale*, i cui primi volumi escono nel 1908.

A un primo sguardo, il tono della prolusione torinese del 1910 appare tutt'altro che consono a queste premesse. Se è pur vero che il giurista

* La presente ricerca è stata finanziata dall'European Research Council (Erc) nell'ambito dell'European Union's Horizon 2020 Research and Innovation Programme (Erc-StG project 2015, *The Dark Side of the Belle Époque. Political Violence and Armed Associations before the First World War*, Principal Investigator: Prof. Matteo Millan – G.A. No. 677199).

¹ V. Manzini, *La crisi presente del diritto penale*, Ferrara, Tip. Taddei, 1900, p. 51. Nato a Udine nel 1872, Manzini diventa professore ordinario di Diritto penale a trent'anni. Prima di arrivare a Torino, ha già insegnato a Ferrara (dove si è laureato), a Sassari e a Siena, ma sarà a Padova che, a partire dal 1920, farà gran parte della sua carriera, distinguendosi nella collaborazione con Arturo Rocco nella stesura del codice penale e soprattutto scrivendo, di fatto da solo, il codice di procedura penale del 1930. Su Manzini, cfr.: A. Berardi, *Manzini Vincenzo*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, vol. 69, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 2007; C. Guarnieri, *L'ordine pubblico e la giustizia penale*, in *Storia dello Stato italiano dall'Unità a oggi*, a cura di R. Romanelli, Roma, Donzelli, 1995, pp. 366-405; M. Sbriccoli, *Dissenso politico e diritto penale in Italia tra Otto e Novecento*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», II, 1973, pp. 607-702; Id., «Le mani nella pasta e gli occhi al cielo». *La penalistica italiana negli anni del fascismo*, ivi, XXVIII, 1999, pp. 817-850; L. Garlati, *Arturo Rocco inconsapevole antesignano del fascismo nell'Italia liberale*, in *I giuristi e il fascino del regime (1918-1925)*, a cura di I. Birocchi, L. Loschiavo, Roma, RomaTre-Press, 2015, pp. 191-214.

distingue tra scienza giuridica e «politica criminale», la quale non è «una scienza né un’arte» ma «una parte della politica generale», resta il fatto che le argomentazioni e il linguaggio usato non sono di certo né scientifici né imparziali². Davanti ai 1.500 omicidi, ai quasi 8.000 colpevoli di lesioni gravi e ai 900 rapinatori, per Manzini è evidente che il sistema repressivo italiano sia al collasso e vittima di una cronica inefficienza. Richiamando Cesare Lombroso, egli arriva a invocare la reintroduzione della pena di morte. Certamente, sostiene Manzini, strumenti indiretti come «educazione popolare, diffusione del benessere, lotta contro l’alcolismo» possono giovare a combattere il «pauroso fenomeno», ma è anzitutto attraverso la repressione, tanto pubblica quanto privata, che si deve agire. La legittima difesa è il principale strumento repressivo privato. Disciplinata dagli articoli 49 e 376 del codice penale, la legittima difesa in Italia manca, secondo Manzini, di «opportune norme processuali» che evitino lungaggini e «pericoli giudiziari» e permettano di liberare le «oneste energie reattive» di chi è disposto ad agire con determinazione contro i malfattori. Per questo, a suo parere, è ora di farla finita col «conceitto per cui si stima quasi vergognoso portare armi a propria difesa»: la legittima difesa non può essere considerata semplicemente «l’esercizio di una facoltà» ma deve diventare «l’adempimento di un dovere sociale». Anche per quanto riguarda i mezzi pubblici ci sarebbe molto da fare, perché una «buona dose d’effeminato sentimentalismo a beneficio dei peggiori membri della società» ha privato gli agenti di polizia delle loro «naturali» facoltà repressive e un generale lassismo ha pervaso le istituzioni³. C’è un campo, tuttavia, in cui l’auspicato e salutare risveglio dell’iniziativa privata contro la criminalità, così evidente nel valore sociale attribuito alla legittima difesa, diventa tutt’uno con la repressione attuata dalle autorità, in una sintesi tra mezzi privati e mezzi pubblici. Manzini lancia infatti un invito affinché il governo promuova e favorisca «la costituzione di quelle benemerite associazioni private, che ànno per iscopo di concorrere con la polizia nella lotta contro la delinquenza»⁴.

Questo articolo non si propone di contribuire alla storia del pensiero giuridico e penale italiano in età liberale, come è stato fatto in modo esaustivo

² V. Manzini, *La politica criminale e il problema della lotta contro la delinquenza e la malavita*, in «Rivista penale di dottrina, legislazione e giurisprudenza», 1911, vol. 73, pp. 5-14.

³ Ivi, p. 8.

⁴ Ivi, p. 11; D. Siciliano, *Per una genealogia del diritto alla legittima difesa: da Carrara a Rocco*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», XXXV, 2006, p. 798.

da studiosi come Mario Sbriccoli e Floriana Colao, o Paolo Grossi e Guido Neppi Modona⁵. Non si propone nemmeno di rintracciare le matrici culturali della «crisi di fine secolo» o delle percezioni di «degenerazione» sociale e antropologica, su cui hanno scritto ampiamente, tra gli altri, Luisa Mangoni e Daniel Pick⁶. L'obiettivo è invece quello di ragionare sulla crisi dello Stato liberale in Italia, attraverso una riflessione su tre tematiche ben presenti nella prolusione di Manzini: l'uso delle armi, la legittima difesa e la costituzione di corpi armati. Per farlo, si è adottata una duplice prospettiva, che al dibattito giuridico e, in senso lato, culturale e politico, affianca l'esame di concrete pratiche di mobilitazione armata. La scelta di questo prisma di analisi permette, a mio avviso, di indagare nel concreto e a fondo una delle sfide più importanti e più stringenti dello Stato moderno. Se da un lato, infatti, una parte consistente della legittimità dello Stato si basa sulla capacità di evitare che gli individui si facciano giustizia da sé, dall'altro è un compito fondamentale di ogni governo garantire l'incolumità dei cittadini. Un fallimento dello Stato nell'impedire il primo requisito e nel tutelare il secondo può portare a crisi politiche profonde⁷. I segnali della crisi della democrazia liberale non emergeranno solo nelle popolari proposte di igiene sociale dei positivisti più radicali, nelle teorie sulla folla di Scipio Sighele e Gustave Le Bon o nelle misure draconiane invocate (proprio in nome di Lombroso) dal Manzini della prolusione. Gli interstizi all'apparenza più asettici del codice penale e le interpretazioni apparentemente più tecniche dei giuristi – il Manzini del *Trattato* fra gli altri – forniranno dei punti di ancoraggio altrettanto solidi per una giustificazione di forme di violenza

⁵ Si vedano, tra gli altri, Sbriccoli, *Dissenso politico e diritto penale in Italia tra Otto e Novecento*, cit.; F. Colao, *Il principio di legalità nell'Italia di fine Ottocento tra «giustizia penale eccezionale» e «repressione necessaria e legale [...] nel senso più retto e saviamente giuridico, il che vuol dire anche nel senso più liberale»*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», XXXVI, 2007, pp. 697-741; P. Grossi, *Storia sociale e dimensione giuridica. Strumenti d'indagine e ipotesi di lavoro*, Milano, Giuffrè, 1986; G. Neppi Modona, *Sciopero, potere politico e magistratura. 1870-1922*, Bari, Laterza, 1969.

⁶ L. Mangoni, *Una crisi di fine secolo. La cultura italiana e la Francia fra Otto e Novecento*, Torino, Einaudi, 1985; D. Pick, *Faces of Degeneration: A European Disorder, 1848-1918*, Cambridge, Cambridge University Press, 1989. Si veda anche M. Millan, *The Shadows of Social Fear: Emotions, Mentalities and Practices of the Propertied Classes in Italy, Spain and France (1900-1914)*, in «Journal of Social History», Vol. 50, 2016, Issue 2, pp. 336-361.

⁷ D.A. Sklansky, *The Private Police*, in «Ucla Law Review», Vol. 46, 1999, p. 1188; J. Carter Wood, *Self-Policing and the Policing of the Self. Violence, Protection and the Civilizing Bargain in Britain*, in «Crime, Histoire & Sociétés/Crime, History & Societies», Vol. 7, 2003, No. 1, pp. 109-128.

eversiva, in nome di una sorta di legittima difesa di classe contro la «delinquenza»⁸.

1. *Porto d'armi e legittima difesa.* Le leggi di pubblica sicurezza definiscono con chiarezza che il possesso di un'arma da fuoco è soggetto al porto d'armi concesso dalle autorità. A seconda che si tratti di armi lunghe (come fucili o archibugi) oppure armi corte (come pistole e rivoltelle) è necessario un permesso specifico⁹. In entrambi i casi, il porto d'armi è concesso solo a chi non abbia subito una condanna superiore a tre anni, e dia dimostrazione di voler usare le armi per la sua «tutela» e non per il «desiderio di offendere»¹⁰. Nel definire nel dettaglio le norme per il porto d'armi, l'Italia assume una posizione particolarmente restrittiva nel panorama europeo. Come ricorda il giurista Francesco Campolongo, nei «paesi liberi il portar armi è un diritto, e solo per le condizioni di connivenza sociale s'imposero delle condizioni e dei modi»¹¹. Infatti in Francia, Germania, Svizzera e Regno Unito non è necessaria una specifica autorizzazione per possedere e portare in giro un'arma, anche se vigono regole che ne limitano l'uso, innanzitutto in occasione di manifestazioni pubbliche. La regolamentazione italiana potrebbe sembrare a prima vista «un sacrificio della libertà», con i cittadini «espropriati senza dubbio di un diritto». In realtà, secondo Campolongo, la legislazione italiana nasce dal riconoscimento obiettivo di specifiche «ragioni giuridiche e sociali», e mira a «conciliare il principio di autorità e di libertà»¹². Il porto d'armi si configura quindi come una «transazione legale» espressione della «facoltà privativa di esercizio della violenza di cui lo Stato si era impadronito in forma esclusiva»¹³. Al tempo stesso, l'esistenza di specifiche leggi sul porto d'armi rafforza la sanzione di legalità nei confronti di coloro che usano le armi stesse per la propria difesa personale: il porto d'armi regola ma anche contribuisce ad autorizzare l'uso della forza per legittima difesa.

⁸ Siciliano, *Per una genealogia del diritto alla legittima difesa*, cit., p. 3.

⁹ Non a caso le due tipologie sono regolate da due articoli diversi della legge di pubblica sicurezza del 1889: art. 15 per le armi lunghe, e art. 16 per le armi corte.

¹⁰ Art. 17 della legge di pubblica sicurezza del 1889.

¹¹ F. Campolongo, *Le armi e il porto delle armi nel diritto penale positivo*, Città di Castello, Lapi, 1892, p. 19.

¹² Ivi, p. 121; L.M. Giriodi, *Armi*, in *Digesto italiano*, a cura di L. Lucchini, vol. IV, Torino, Utet, 1896.

¹³ *Corpi armati e ordine pubblico in Italia (16.-19. sec.)*, a cura di C. Donati, L. Antonielli, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2003, p. 6.

Tra fine Ottocento e inizio Novecento, attorno al tema della lotta sociale contro la criminalità, la riflessione giuridica e le pratiche di legittima difesa si pongono all'ordine del giorno in molti paesi europei, a partire da Francia¹⁴, Gran Bretagna¹⁵ e Germania¹⁶. In Italia, secondo la «scienza penalistica dominante» rappresentata dalla scuola classica di Francesco Carrara, la «difesa privata» può essere esercitata solo là dove non arriva la «difesa pubblica», e nella misura in cui sia strettamente necessaria: dovrà pertanto essere proporzionale alla minaccia e non potrà mai usurpare le funzioni specifiche dello Stato¹⁷. Contro i limiti, la proporzionalità e i vincoli della legittima difesa così come proposta dalla scuola classica si scagliano verso la fine del secolo i positivisti.

La grande innovazione dei positivisti risiede nello spostare l'attenzione dal crimine al criminale. I concetti lombrosiani di «atavismo» e «degenerazione» concorrono a spiegare il comportamento del criminale, rintracciandone le matrici antropologiche e fisiche. E anche Enrico Ferri non negherà mai la verità delle «disposizioni organiche del criminale», della «diseguaglianza antropologica», pur vedendo nel socialismo e nei «correttivi sociali» un antidoto alla «legge darwiniana della lotta per l'esistenza»¹⁸. La centralità del criminale rispetto al crimine mette tuttavia in crisi il principio giuridico fondante del «nessuna pena senza delitto»: la repressione si sovrappone così alla prevenzione¹⁹.

¹⁴ P. Nourrisson, *De la participation particuliers à la poursuite des crimes et des délits: étude d'histoire et de législation comparée*, Paris, Larose, 1894; A. Freundschatz, «New Sport» in the Street: Self-Defence, Security and Space in Belle Époque Paris, in «French History», Vol. 20, 2006, No. 4, pp. 424-441; A.-D. Houte, *Citoyens policiers? Pratiques et imaginaires civiques de la sécurité publique dans la France du second XIX^e siècle*, in «Revue d'histoire du XIX^e siècle», 50, 2015, pp. 99-116.

¹⁵ E. Godfrey, *Urban Heroes versus Folk Devils: Civilian Self-Defence in London (1880-1914)*, in «Crime, Histoire & Sociétés/Crime, History & Societies», Vol. 14, 2010, No. 2, pp. 5-30; F. Wilkinson, *Those Entrusted with Arms: The Police, Post, Prison, Customs and Private Use of Weapons in Britain*, London, Greenhill, 2002.

¹⁶ D. Ellerbrock, *Gun Violence and Control in Germany 1880-1911: Scandalizing Gun Violence and Changing Perceptions as Preconditions for Firearm Control*, in *Control of Violence: Historical and International Perspectives on Violence in Modern Societies*, eds. W. Heitmeyer, H.-G. Haupt, S. Malthaner, New York, Springer, 2011; Id., *Gun Rights as Privileges of Free Men: Chronology of a Powerful Political Myth of Nineteenth- and Twentieth Century*, in *A Man's World? Political Masculinities in Literature and Culture*, eds. K. Starck, B. Sauer, Newcastle upon Tyne, Cambridge Scholars Publishing, 2014.

¹⁷ Siciliano, *Per una genealogia*, cit., pp. 730 sgg.

¹⁸ D. Frigessi, *Cesare Lombroso*, Torino, Einaudi, 2003, pp. 241 sgg., 261-262.

¹⁹ Ivi, pp. 227-228.

A livello di dibattito pubblico, e non solo scientifico, matrici antropologiche e origini sociali del delitto tenderanno a intrecciarsi e a confluire nelle diffusissime teorie sulla folla²⁰. La sintesi tra repressione come prevenzione e predestinazione socio-antropologica del criminale si scorge con chiarezza nel dibattito sulla legittima difesa, che si configura come una forma preventiva e immediata di difesa sociale.

Tra i fondatori della rivista «La Scuola positiva», assieme a Cesare Lombroso, Enrico Ferri e Raffaele Garofalo, Giulio Fioretti dedica al tema della legittima difesa una monografia, uscita in prima edizione nel 1886 e poi ristampata, con una postfazione di Adolfo Zerboglio, nel 1894. Sulla base delle dottrine criminologiche positiviste, Fioretti ritiene che la minaccia contro l'individuo da parte di un criminale sia non solo (e non tanto) una minaccia contro il singolo quanto piuttosto un pericolo per l'intero ordine sociale. In quanto «forma abbreviata del giudizio penale e della sua esecuzione», la legittima difesa si configura come funzionalmente equivalente all'azione repressiva della polizia e della magistratura: «Chi respinge l'ingiusto aggressore compie un *atto di giustizia sociale*». E così, «l'individuo che agisce in stato di legittima difesa» non rappresenterebbe nient'altro che «uno strumento di difesa del quale la società s'avvale in un momento di pericolo imminente»; mentre quando il pericolo non è più imminente e il delitto ormai già consumato, la società si «avvale dei giudici». In questo quadro, individuo e Stato sono due declinazioni – una privata e l'altra pubblica – della società e concorrono entrambi, in situazioni e momenti diversi, alla sua difesa. Secondo questa interpretazione, la legittima difesa non solo non è la scusante di un crimine (come riteneva Carrara), ma non è neppure un diritto individuale, quanto piuttosto un dovere sociale²¹. Altri giuristi positivisti ribadiscono che chi agisce per legittima difesa lo fa «in luogo e per conto di tutta la società» e pertanto, al pari della «guerra giusta», anche «il diritto della difesa individuale [...] nel corso della sua azione quasi brutale, non ha limiti»²². Non stupisce quindi che generalmente molti positivisti siano d'accordo nel ritenere perfettamente legittima la difesa non solo dell'incolumità personale ma anche dei beni. Infatti, «tali e tanti» sono gli interessi legati alla proprietà «da farla

²⁰ Ivi, pp. 286-288; Mangoni, *Una crisi di fine secolo*, cit., pp. 112-158.

²¹ G. Fioretti, A. Zerboglio, *Su la legittima difesa: studio giuridico*, II ed., Torino, Fratelli Bocca, 1894.

²² G. Orano, *Il porto d'armi senza licenza in caso di legittima difesa*, Roma, Tip. Legale, 1895, pp. 8, 14.

a ragione ritenere una delle fonti principali del benessere individuale e sociale»²³.

Nel secondo volume (1908) del suo *Trattato di diritto penale*, Manzini aveva affrontato la tematica della legittima difesa con toni molto diversi rispetto a quelli che avrebbe usato nella prolusione torinese di due anni dopo. Nel *Trattato*, il giurista friulano definisce la legittima difesa come «l'estremo ridotto in cui la crescente potenza dello Stato ha spinto a poco a poco la libertà di reazione privata contro la delinquenza»²⁴. Davanti all'accen-tramento delle funzioni giuridiche e repressive da parte dello Stato, viene progressivamente meno il «libero esercizio della violenta difesa privata». Il ricorso alla violenza da parte dei singoli cittadini è quindi una pratica talvolta necessaria, ma sempre eccezionale perché in contrasto con la natura dello Stato. Nella concezione di Manzini, la legittima difesa non è un diritto ma «un'istituzione» fondata sulla «concessione ipotetica e condizionata» da parte dello Stato «della potestà di punire» al cittadino privo della «protezione di polizia»: in una formula, «una forma di esercizio privato di una funzione pubblica»²⁵. Ne consegue che essa è sempre individuale e sempre eccezionale; altrimenti ne potrebbero derivare «abusì e pericoli gravissimi». E non a caso, in nome di queste posizioni, Manzini non esita a condannare la «feroce avarizia» di coloro che vorrebbero allargare l'«istituzione» della legittima difesa anche alla tutela della proprietà privata. Pur ritenendo che la legge non può mai volere l'«incoraggiamento dei delinquenti o la viltà degli onesti», Manzini ritiene le disposizioni del codice «opportune» e «giustificate»²⁶.

Le posizioni di Fioretti e di Manzini attorno alla legittima difesa nascono da due concezioni per certi versi opposte dello Stato, della sua autorità e dei suoi rapporti con i singoli cittadini. Secondo Fioretti, individuo e società si «confondono implicitamente» nello Stato, il quale «regola» ma «non crea la vita del diritto». Lo Stato quindi non sarebbe altro che «un'astrazione» qualora la sua azione repressiva e giuridica non poggiasse sull'«attività spontanea dei singoli»²⁷. Al contrario, Manzini presuppone un «sistema di nor-

²³ Fioretti, Zerboglio, *Su la legittima difesa*, cit.; V. Positano de Vincentiis, *Difesa legittima, stato di necessità, disposizione della legge e ordine dell'autorità*, in *Digesto italiano*, a cura di L. Lucchini, vol. IX, Torino, Utet, 1899, p. 398.

²⁴ V. Manzini, *Trattato di diritto penale*, vol. II, Torino, Fratelli Bocca, 1908, p. 230.

²⁵ Ivi, p. 235.

²⁶ Ivi, pp. 274-275.

²⁷ Siciliano, *Per una genealogia*, cit., p. 758.

me che si forma e opera esclusivamente nell’ambiente dello Stato», in cui i privati cittadini possono esercitare alcune delle sue funzioni solo in virtù di una «delega»²⁸. In quest’ottica, l’apparente contraddizione tra il Manzini della prolusione e quello del *Trattato* appare più sfumata. Innanzitutto, «politica criminale» e penalistica hanno un differente statuto epistemologico e, di conseguenza, linguaggio, argomentazioni e compiti differenti, seppur complementari²⁹. In secondo luogo, tutta la scuola tecnico-giuridica non «escludeva [...] dal penale la pericolosità» sociale, ma la ancorava al «reato già commesso», in funzione della difesa «dell’esistenza della società giuridicamente organizzata cioè dello Stato»³⁰. Quello che Manzini immagina nella prolusione è infatti uno Stato (non una società) più intraprendente e vigoroso, capace di sfruttare al meglio le «oneste energie reattive» dei suoi cittadini, magari riuniti in «benemerite associazioni». Non a caso, Mario Sbriccoli ha visto nel Manzini della prolusione un’«anticipazione e una “promessa” di fascismo»³¹, mentre Floriana Colao ha sottolineato le gravi defezioni del suo garantismo³².

I dibattiti sulla legittima difesa si dimostrano particolarmente efficaci nel far emergere i confini mobili tra diritti individuali e prerogative statali o sociali. Sullo sfondo affiora il paradosso dello Stato che nei propri codici è costretto ad ammettere la necessità del «libero esercizio della violenta difesa privata»³³. Riflettere sulle modalità con cui i diritti individuali alla legittima difesa, o a portare le armi, si relazionino ed eventualmente en-

²⁸ V. Manzini, *Trattato di diritto penale*, vol. I, Torino, Fratelli Bocca, 1908, p. 2.

²⁹ S. Rodotà, *Il terribile diritto: studi sulla proprietà privata*, Bologna, il Mulino, 1981, pp. 185-186; F. Colao, «Hanno perduto il diritto di essere considerati ancora figli d’Italia». *I fuoriusciti nel Novecento*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», XXXVIII, 2009, pp. 653-699: 671; M. Sbriccoli, «Le mani nella pasta e gli occhi al cielo», cit., p. 848.

³⁰ A. Rocco, *L’oggetto del reato e della tutela giuridica penale: contributo alle teorie generali del reato e della pena*, Milano-Torino, Fratelli Bocca, 1913, p. 462; F. Colao, *Le scuole penalistiche*, in *Il Contributo italiano alla storia del pensiero – Diritto*, Roma, Istituto della Encyclopædia Italiana, 2012, pp. 353-354.

³¹ M. Sbriccoli, *Caratteri originari e tratti permanenti del sistema penale italiano (1860-1990)*, in *Storia d’Italia. Annali*, vol. XIV, *Leggi Diritto Giustizia*, a cura di L. Violante, Torino, Einaudi, 1998, p. 524.

³² Colao, *Il principio di legalità nell’Italia di fine Ottocento*, cit., p. 741; Id., «Hanno perduto il diritto di essere considerati ancora figli d’Italia», cit.; P. Grossi, *Scienza giuridica italiana: un profilo storico, 1860-1950*, Milano, Giuffrè, 2000; *Storia d’Italia. Annali*, vol. XIV, *Leggi Diritto Giustizia*, cit.

³³ Manzini, *Trattato di diritto penale*, vol. II, cit., p. 230.

trino in conflitto con il supposto monopolio statale della violenza legittima permette di andare al cuore dei rapporti tra pubblico e privato e di sondare il grado di legittimità e solidità del contratto sociale all'interno dello Stato liberale.

2. Bande e corpi armati. Un aspetto particolarmente interessante dei rapporti tra pubblico e privato è rappresentato dalla relazione tra diritto al porto d'armi e diritto d'associazione. Manzini è chiaro su questo: il porto d'armi può essere concesso solo su base individuale³⁴. A dire il vero, la stessa legge di pubblica sicurezza proibisce «passeggiate in forma militare con armi» senza autorizzazione del prefetto, e specifica che il permesso a una passeggiata militare è subordinato alla concessione del porto d'armi. Come giustamente nota Enrico Ferretti, autore di un commento alla legge, con queste disposizioni «è posto un limite al diritto di associazione»³⁵. Allo stesso modo, in caso di «condizioni anormali di pubblica sicurezza», il prefetto può ritirare d'autorità tutti i porti d'armi in un comune (art. 18). In realtà, lo stesso codice Zanardelli analizza con precisione i casi di cittadini armati che si riuniscono in gruppo. Il codice distingue due tipologie principali di gruppi armati non statali. L'articolo 131 punisce la costituzione di «bande armate», vale a dire di quei gruppi armati che hanno finalità politiche e si propongono di commettere crimini contro lo Stato³⁶. Banda armata sono ritenute le camicie rosse, di cui i giuristi e i commentatori sottolineano certamente l'alto valore patriottico ma mettono in luce anche le potenzialità eversive della tradizione volontaristica e democratica di matrice garibaldina. Un altro caso è quello degli anarchici: nonostante abbiano un carattere spesso settario e non adottino forme di organizzazione strutturata e gerarchica, vengono spesso giudicati dai giuristi sulla base dell'articolo 131³⁷. Ben più articolata e complessa è invece la definizione di «corpi armati». Si tratta, innanzitutto, di una tipologia di reato nuova, introdotta per la prima volta dal codice del 1889. A dire il vero, già il codice penale e la legge di pubblica sicurezza del 20 marzo 1865 prevedono una serie di reati che disciplina-

³⁴ V. Manzini, *Trattato di diritto penale*, vol. V, Torino, Fratelli Bocca, 1913, pp. 44, 693.

³⁵ E. Ferretti, *La legge di pubblica sicurezza pel Regno d'Italia 30 giugno 1889*, Portici, Premiato stabilimento tipografico vesuviano, 1903, p. 13.

³⁶ L. Ordine, *Dei corpi armati*, in «Supplemento alla Rivista penale», VI, 1897, p. 21.

³⁷ V. Wautrain-Cavagnari, *Dei delitti contro l'ordine pubblico*, in *Completo trattato teorico e pratico di diritto penale*, a cura di P. Cogliolo, Milano, Vallardi, 1888, p. 757; Ordine, *Dei corpi armati*, cit., p. 17.

no la costituzione di gruppi armati. In particolare, l'articolo 30 della legge di pubblica sicurezza (1865) proibisce gli «arruolamenti, ingaggi, accolte d'uomini o d'armi e munizioni da guerra, senza licenza dell'autorità governativa», volti a «turbare la pace interna dello Stato»³⁸. Tuttavia, solo con gli articoli 253 e 254 del codice Zanardelli la costituzione illegittima di corpi armati entra in modo esplicito nella codificazione penale. L'articolo 253 punisce chi organizza e guida un corpo armato volto a commettere un «reato determinato». L'articolo successivo ha un carattere più generico e quasi di principio, in quanto punisce (sebbene meno severamente rispetto all'articolo precedente) la semplice formazione di un corpo armato «senza legittima autorizzazione», anche quando il corpo non abbia come proprio esplicito obiettivo quello di commettere un crimine. I due nuovi articoli si propongono di colpire innanzitutto «la illegittimità [dell'] arrogarsi una facoltà che non è inherente che a soli poteri della sovranità»; pertanto, la «formazione organizzazione di forze cittadine è per sé stessa un abuso»³⁹. Anche Manzini, nelle pagine del *Trattato*, afferma che, anche qualora un corpo armato venga costituito per «mantenere o ristabilire l'ordine», si tratta pur sempre di «una forza illegittima che si pone in concorrenza con la forza dello Stato, usurpando[ne] le prerogative»⁴⁰. Che proprio nella minaccia alla «sovranità» risieda il nucleo giustificativo e fondante del reato, d'altra parte, è ribadito dallo stesso Giuseppe Zanardelli nella sua relazione di accompagnamento al codice (1887): i corpi armati, «non essendo autorizzati dal Governo, turbano il pacifico assetto dello Stato, non potendosi consentire che si proceda da chicchessia ad una organizzazione di forze che solo compete al pubblico Potere»⁴¹.

Se in linea di principio il codice impedisce la costituzione di corpi armati non statali, d'altra parte, dai dibattiti emerge con chiarezza come essi possano essere costituiti in seguito a una specifica autorizzazione governativa. L'unico limite è che non si propongano di «turbare la pace interna». Sarà questo il dispositivo legale che permetterà di ricollegare prerogative private e sovranità pubblica.

³⁸ V. Isacco, C. Salvarezza, *Commentario della legge sulla pubblica sicurezza del 20 marzo 1865*, Firenze, Fodratti, 1867, p. 205.

³⁹ R. De Rubeis, *Dei delitti contro l'ordine pubblico*, in *Enciclopedia del diritto penale italiano*, a cura di E. Pessina, vol. 7, Milano, Società editrice libraria, 1907, pp. 1128-1129; A. Andreotti, *Bande armate*, in *Enciclopedia giuridica italiana*, Milano, Vallardi, 1911, p. 151.

⁴⁰ Manzini, *Trattato di diritto penale*, vol. V, cit., p. 692.

⁴¹ Relazione ministeriale 1887, citata in Wautrain-Cavagnari, *Dei delitti contro l'ordine pubblico*, cit., p. 777.

3. Polizie private: guardie notturne e campestri. Secondo la legge di pubblica sicurezza del 1865, i privati possono «deputar guardie particolari per la custodia delle loro terre». Le guardie particolari devono essere approvate dal prefetto e prestare giuramento davanti al pretore, aver assolto agli obblighi di leva, non aver subito condanne per reati sulla proprietà e in generale con pene superiori a un anno di reclusione, sapere leggere e scrivere il proprio nome. Possono ovviamente portare delle armi, ma devono avere uno speciale porto d'armi; possono anche vestire un'uniforme, purché non sia simile a quella dell'esercito o delle guardie di pubblica sicurezza. Ma soprattutto la loro autorità è limitata ai reati contro la proprietà ed esclusivamente all'interno dei fondi e dei terreni a cui sono deputate. Le guardie particolari non sono infatti da confondere con guardie campestri, dazieri e guardiaboschi comunali, che agiscono come pubblici ufficiali e, in molte funzioni, sono equiparate a carabinieri e forze di polizia⁴². In molti danno il benvenuto a queste disposizioni che finalmente garantiscono «ai proprietari il diritto di efficacemente proteggere i loro averi»⁴³. Con la codificazione delle guardie particolari l'Italia finalmente tiene il passo con altri paesi, come Francia⁴⁴ e Gran Bretagna. Già da tempo, infatti, nella «libera Inghilterra», i proprietari terrieri possono reclutare «alcuni uomini di polizia» a «difesa della proprietà privata», pagandone personalmente lo stipendio. Il «sistema inglese» – secondo i giuristi Isacco e Salvarezza – sarebbe certamente preferibile, se non fosse per la pessima qualità dei poliziotti italiani⁴⁵. Altri giuristi, tuttavia, suggeriscono di privilegiare i «vecchi soldati» nella scelta delle guardie campestri, in quanto garanzia di «probità zelo e patriottismo», oltre che di disciplina e competenza⁴⁶. Come l'esempio britannico mette ben in luce, le guardie particolari campestri si presentano come una figura per certi versi ibrida, a metà tra pubblico e privato.

Questo carattere anfibio emerge con chiarezza dal dibattito attorno al fatto se le guardie campestri debbano essere considerate o meno dei pubblici uf-

⁴² Isacco, Salvarezza, *Commentario della legge sulla pubblica sicurezza*, cit., pp. 104 sgg.

⁴³ Ivi, p. 117.

⁴⁴ J.-F. Tanguy, *Une figure oubliée du monde rural: le garde particulier des châtelains de l'Ille-et-Vilaine sous la III^e République*, in «Histoire & Sociétés Rurales», Vol. 44, 2016, No. 2, pp. 27-56.

⁴⁵ Isacco, Salvarezza, *Commentario della legge sulla pubblica sicurezza*, cit., p. 117. Si veda anche C.A. Williams, *Constables for Hire: The History of Private «Public» Policing in the UK*, in «Policing and Society», Vol. 18, 2008, No. 2, pp. 190-205.

⁴⁶ L. Cepparello, *Guida della guardia campestre particolare*, Livorno, Zecchini, 1870, p. 19. Se non esplicitamente indicato, i riferimenti sono all'edizione del 1870.

ficiali; un dibattito che nasce innanzitutto dalla scarsa chiarezza della legge. Il codice di procedura penale del 1865, nel definire i compiti degli agenti di polizia giudiziaria, parla genericamente di «guardie campestri», senza distinguere tra agenti alle dipendenze dei Comuni o di altre amministrazioni statali e le guardie particolari impiegate dai privati⁴⁷. Appigliandosi a questa implicita equiparazione tra guardie campestri private e guardie campestri comunali, fino a inizio Novecento, i commentatori sono sostanzialmente concordi nel ritenere le guardie particolari – almeno all'interno dei fondi di loro pertinenza – alla pari di veri e propri pubblici ufficiali e agenti di polizia giudiziaria: possono arrestare, fare verbali di contravvenzione, difendere, anche con le armi, la proprietà privata⁴⁸. Secondo Leopoldo Cepparello – autore di una *Guida della guardia campestre* (1870) – tanto le guardie campestri municipali che quelle private «hanno la qualità di Agenti di Pubblica Sicurezza e di Uffiziali di Polizia Giudiziaria», e tra le due tipologie «non esiste in generale differenza di sorta per ciò che riguarda i diritti e le attribuzioni»⁴⁹. È il giuramento davanti al pretore a dare «solennità» al «carattere pubblico della Guardia particolare» ed «efficacia legale» ai suoi atti⁵⁰. Non a caso la *Guida* contiene una lunga sezione sull'accertamento dei crimini e la redazione dei verbali⁵¹. Per mezzo dell'azione di difesa e repressione delle guardie campestri, il proprietario non solo garantisce la «sicurezza» dei suoi possedimenti e del proprio «benessere», ma assume una funzione sociale di tutela della proprietà quale «base fondamentale» della «prosperità nazionale»⁵².

In direzione dell'equiparazione delle guardie particolari a pubblici ufficiali va una lunga serie di sentenze. Per esempio, un verdetto del 1899 afferma senza mezzi termini che le guardie campestri private, «approvate e patentate dal Prefetto», sono pubblici ufficiali. Un'altra sentenza, di tre anni successi-

⁴⁷ Codice di procedura penale, 1865, artt. 57-58.

⁴⁸ G. Guidi, *La guardia campestre particolare di fronte al codice penale*, Roma, Tipografia Editrice del Diritto italiano, 1903; L. Tognazzi, *Manuale teorico-pratico per le guardie campestri giurate, con riferimento in genere agli altri ufficiali di polizia giudiziaria*, Volterra, Tipografia Commerciale, 1904; V.A. Savino, *Manuale teorico-pratico ad uso dei funzionari di pubblica sicurezza, sindaci, segretari comunali, ecc.: Parte I (armi, Porto d'armi, caccia, pesca, guardie particolari)*, Alessandria, Stab. Tip. G. Jacquemod e Figli, 1899.

⁴⁹ Cepparello, *Guida della guardia campestre particolare*, cit., p. 13.

⁵⁰ Ivi, pp. 2, 33; si veda anche Tognazzi, *Manuale teorico-pratico per le guardie campestri giurate*, cit., p. 85

⁵¹ Cepparello, *Guida della guardia campestre particolare*, cit., pp. 35-45.

⁵² Ivi, p. 11.

va, equipara le guardie comunali a quelle particolari: purché abbiano adempiuto alle formalità prescritte dalla legge di pubblica sicurezza, le guardie private «sono pubblici ufficiali»⁵³. Riportando una sentenza del tribunale di Lucca che aveva condannato una guardia che aveva scaricato «archibugiate senza ragione, senza pietà e senza bisogno della propria difesa» contro alcuni ladri di campagna, Giovanni Cesareo-Consolo, ordinario di Procedura civile a Messina, afferma che, se è vero che la guardia agisce alle dipendenze dei proprietari, essa ha comunque il ruolo pubblico di agente di polizia giudiziaria e pertanto esula dalla loro responsabilità⁵⁴.

La sostanziale equiparazione tra guardie campestri e agenti di polizia sembra essere il riflesso di concezioni ben specifiche della proprietà privata. Se, come ha messo in luce Stefano Rodotà, l'interpretazione della proprietà come diritto *«inviolable et sacré»* trova il suo fondamento nella codificazione civile⁵⁵, al tempo stesso è sul piano del penale e della pubblica sicurezza che la tutela (anche violenta) della proprietà si sostanzia. La difesa assoluta della proprietà non è altro che la conseguenza più immediata della sua centralità quale «misura di ogni situazione del privato» e fondamento dell'ordine sociale⁵⁶. Dottrine politico-economiche, disposizioni legislative e giurisprudenza definiscono un sistema culturale articolato e complesso che pone al centro il valore sociale della proprietà, e pertanto attribuisce alla sua difesa una funzione pubblica. Nelle sue argomentazioni Cepparello tira in ballo addirittura il «diritto inherente» a difendersi e custodirsi (o, per dirla con Jeremy Bentham, il «sacrifizio della proprietà alla proprietà») per giustificare la necessità assoluta della difesa della proprietà, e quindi – nel concreto – equiparare le guardie particolari a pubblici ufficiali⁵⁷. Secondo Guido Guidi, autore de *La guardia campestre di fronte al codice penale* (1903), «il diritto di proprietà» è «un diritto precipuo e necessario alla salvezza delle società moderne» e la «base della ricchezza nazionale»; la sua tutela è pertanto di «interesse della collettività» e poco importa che «l'intangibilità dei beni di ogni singolo» sia «affidata ad una o più guardie», siano esse «private o comunali»⁵⁸.

⁵³ R. Albino, *Dell'oltraggio contro persone rivestite di pubblica autorità considerato nella dottrina, nella legislazione, nella giurisprudenza*, Torino, Utet, 1905, pp. 260-268.

⁵⁴ G. Cesareo-Consolo, *Trattato sul risarcimento del danno in materia di delitti e quasi delitti*, Torino, Utet, 1908, pp. 402-403.

⁵⁵ Rodotà, *Il terribile diritto*, cit., pp. 75-106, in part. p. 93.

⁵⁶ Ivi, p. 103.

⁵⁷ Cepparello, *Guida della guardia campestre particolare*, cit., pp. 12, 32-33.

⁵⁸ Guidi, *La guardia campestre particolare*, cit., p. 15.

A fare un po' di chiarezza è il Testo unico della legge sugli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza (legge 21 agosto 1901, n. 409), voluto dal ministro dell'Interno Giovanni Giolitti e dal guardasigilli Francesco Coccu-Ortu. All'articolo 15, sono definiti agenti di pubblica sicurezza «le guardie campestri, daziarie, boschive ed altre dei Comuni», mentre non si fa menzione delle guardie particolari. Sulla base di questo provvedimento e «ispirandosi ad una esatta interpretazione» del codice di procedura penale, nel 1904 la Corte di Cassazione nega una volta per tutte alle guardie particolari la qualifica di pubblici ufficiali, poiché la loro azione è rivolta «all'esclusivo interesse di coloro di cui sono al servizio» e non «dell'interesse generale»⁵⁹. Questa interpretazione viene poi ulteriormente confermata dal Regolamento sui funzionari ed impiegati di pubblica sicurezza (30 aprile 1905). Recependo le novità introdotte, che si basano su un'interpretazione letterale e restrittiva delle norme, il giurista Marcello Finzi nel 1907 può affermare categorico: «Noi reputiamo non essere la guardia particolare né ufficiale di polizia giudiziaria, né un pubblico ufficiale», poiché «nessuna legge le attribuisce tale qualità»⁶⁰. Già una sentenza della Corte di Cassazione di Roma afferma nel 1898 che, nonostante il giuramento e l'obbligo di denunciare reati, le guardie «*in fatto*, agiscono nell'interesse del padrone»⁶¹. A partire dai primi anni del nuovo secolo, molte sentenze sono concordi nel definire la guardia campestre particolare alla stregua di un comune cittadino⁶²: «Benché approvate dal Prefetto e giurate, non possono ritenersi pubblici ufficiali, tra le altre ragioni perché esercitano le loro funzioni al servizio dei privati»; «la loro azione [è] intesa a tutela interessi di mera ragione privata e non si può pertanto «elevare a dignità di pubblica funzione, la cui essenza ed obiettività sta nella cura e nella tutela d'interessi pubblici»; «la guardia campestre privata non è al servizio dello Stato, delle Province o dei Comuni, e non è pubblico ufficiale»⁶³.

⁵⁹ *Oltraggio contro l'autorità – qualità ufficiale – guardia campestre privata*, in «Rivista penale di dottrina, legislazione e giurisprudenza», 1904, vol. 59, pp. 400-401. Riferimenti ad altre sentenze in tal senso sono in M. Finzi, *Le guardie particolari: norme relative alla loro nomina. Doveri e facoltà ad esse inerenti*, Ferrara, Taddei, 1907, p. 5.

⁶⁰ Ivi, p. 8.

⁶¹ C. Baudana-Vaccolini, *La corte suprema di Roma: raccolta periodica delle sentenze pronunciate*, vol. XIV, Roma, Flli Pallotta, 1898, p. 324.

⁶² Si veda la lista di sentenze riportata in Finzi, *Le guardie particolari*, cit., p. 5.

⁶³ Albino, *Dell'oltraggio contro persone rivestite di pubblica autorità*, cit., pp. 268-270.

Secondo Rodotà, l'introduzione del codice Zanardelli non altera «l'ordine di valori posto a fondamento della repressione penale»: «la proprietà rimane l'essenziale criterio di riferimento»⁶⁴. Al tempo stesso, tuttavia, sempre più sentenze rimarcano che le guardie particolari agiscono in realtà alle dipendenze dei privati e, pertanto, non solo la loro azione non è equiparabile a quella dei pubblici ufficiali, ma non è neppure rivolta alla tutela dell'«interesse sociale»⁶⁵. In questo senso, la legge del 21 agosto 1901, n. 409 e la sentenza del 1904 rappresentano un ancoraggio giuridico importante per lo sviluppo di una nuova giurisprudenza volta a riaffermare il controllo esclusivo dello Stato nella gestione dell'ordine pubblico e nella repressione dei crimini, anche all'interno delle proprietà private. Prima ancora che la lettera della legge, sembrano cambiare – almeno in parte – le interpretazioni delle corti, che tendono a riaffermare con forza il ruolo centrale ed esclusivo dello Stato come arbitro della conflittualità sociale e di classe. Ad essere cambiate sono infatti soprattutto le strategie di gestione dell'ordine pubblico in seguito alla politica di neutralità nei conflitti tra capitale e lavoro messa in atto da Giolitti⁶⁶. Non è forse un caso allora che in quegli stessi anni, proprio in reazione al nuovo corso nella gestione giolittiana della conflittualità sociale, varie «tipologie» di guardie campestri, guardiani e risaioli alle dipendenze dei proprietari più determinati della Val Padana (come Stefano Benni e Azzo Bolognesi) assumano progressivamente il ruolo di primo argine repressivo contro le manifestazioni delle leghe e aprano la strada a sperimentazioni ben più strutturate di autodifesa proprietaria⁶⁷. Un altro esempio del terreno ibrido e dei confini poco definiti tra pubblico e privato nella repressione del crimine è rappresentata da un'altra tipologia di guardie particolari, le guardie notturne. Nel 1870, Giuseppe Lombardi fonda a Padova un'agenzia di guardie di vigilanza chiamata Fattorini Notturni privati, che ben presto assume il nome di Cittadini dell'Ordine e si diffondono in molte città italiane, tra cui Venezia, Genova, Milano e Torino⁶⁸.

⁶⁴ S. Rodotà, *La libertà e i diritti*, in *Storia dello Stato italiano dall'Unità a oggi*, a cura di R. Romanelli, Roma, Donzelli, 1995, pp. 320-321.

⁶⁵ Albino, *Dell'oltraggio contro persone rivestite di pubblica autorità*, cit., p. 271.

⁶⁶ F. Fiorentino, *Ordine pubblico nell'Italia giolittiana*, Roma, Carecas, 1978.

⁶⁷ A.L. Cardoza, *Agrarian Elites and Italian Fascism: The Province of Bologna, 1901-1926*, Princeton, Princeton University Press, 1982; M. Millan, *In Defence of Freedom? The Practices of Armed Movements in pre-1914 Europe: Italy, Spain and France*, in «European History Quarterly», Vol. 46, 2016, No. 1, pp. 48-71.

⁶⁸ Corpo di vigilanza Cittadini dell'Ordine, *Corpo di vigilanza Cittadini dell'Ordine: primo istituto di sicurezza privata in Italia, fondato nel 1870, medaglia d'argento al v. c. alla*

In questo caso, il vincolo associativo, e quindi la dimensione di gruppo, configura le guardie notturne come una vera e propria «polizia privata»⁶⁹, alimentando spesso polemiche sul loro *status* giuridico e sui rapporti con le forze dell'ordine che trovano riscontro in numerose sentenze. Nel 1883, la Corte di Cassazione di Firenze, chiamata a giudicare la «questione, nuova negli annali della giurisprudenza», afferma il ruolo complementare e anzi altamente civico dei Cittadini dell'Ordine e, nel contempo, il «diritto di associarsi, garantito ad ogni cittadino dallo Statuto del Regno»⁷⁰. Sulla questione torna nel 1887 la Corte di Cassazione di Torino, questa volta in riferimento all'agenzia di Milano. Secondo la Corte, le guardie notturne rappresentano un'«accolta» di «individui aventi distintivi esterni propri, muniti di bastone, soggetti agli ordini di un capo»; sebbene rivolta a «concorrere al mantenimento dell'ordine e vegliare alla sicurezza della vita e delle sostanze dei cittadini», in realtà la sua semplice esistenza rappresenterebbe «una istituzione parallela» ai corpi di polizia che potrebbe «dar luogo a collisioni e conflitti pregiudicevoli all'ordine pubblico»⁷¹. Una decisione condivisa dalla Corte d'appello di Casale che nel 1888 condanna le guardie notturne, in quanto «accolta d'uomini, strutturata in modo gerarchico» con «capi e sottocapi e organizzata quasi militarmente», «con uniforme, e munita di poderoso randello», e che all'occorrenza può anche «essere provvista di armi, laddove individualmente ne ottenessero licenza». Insomma, «un corpo di volontari» in piena regola che rappresenta un «impianto congenere» alle forze di polizia, senza avere però quelle «garanzie che devono pur offrire gli agenti governativi», e pertanto non possono che creare «nei cittadini una sfiducia nella tutela governativa»⁷².

Del dibattito, e delle relative sentenze, si occupa l'autorevole «Rivista pe-

bandiera, membro italiano della «Ligue internationale des societes de surveillance», Torino, San, 1960.

⁶⁹ Per una definizione di polizia privata cfr. Sklansky, *The Private Police*, cit.; S. Spitzer, A.T. Scull, *Privatization and Capitalist Development: The Case of the Private Police*, in «Social Problems», Vol. 25, 1977, No. 1, pp. 18-29; B.S. Godfrey, D.J. Cox, *Policing the Factory: Theft, Private Policing and the Law in Modern England*, London, Bloomsbury Academic, 2013.

⁷⁰ *Cassazione di Firenze – usurpazione di titoli e funzioni*, in «Rivista penale di dottrina, legislazione e giurisprudenza», 1883, vol. 17, p. 517.

⁷¹ *Cassazione di Torino – contravvenzione in ispecie – arruolamento e accolta d'uomini armati*, ivi, 1888, vol. 27, pp. 31-36.

⁷² *Appello di Casale – contravvenzione in ispecie – arruolamento e accolta d'uomini armati*, ivi, 1889, vol. 29, pp. 387-388.

nale di dottrina, legislazione e giurisprudenza», diretta da Luigi Lucchini. In tutti i casi, la rivista ritiene che le guardie notturne non rappresentino «un'usurpazione delle prerogative dell'autorità politica» e anzi accusa le corti di «gelosia» nei confronti del «risveglio dell'iniziativa privata nella tutela della pubblica sicurezza», quasi fosse «un rimprovero» alla loro «inerzia». Ben venga quindi «il privato concorso, la civica cooperazione nelle importanti e nobilissime funzioni della polizia», si augura la «Rivista penale»⁷³. È bene ricordare che questi processi si svolgono prima dell'introduzione del codice Zanardelli, e quindi prima della definizione stessa del reato di costituzione di corpi armati. Non a caso, tanto l'articolo 30 della legge di pubblica sicurezza del 1865 quanto alcuni commenti della «Rivista penale» non si rifanno esplicitamente al reato di «corpi armati» ma a quello di «arruolamenti illeciti», per certi versi più connotato in senso strettamente militare, e con chiari riferimenti al periodo risorgimentale⁷⁴.

La riflessione di Manzini sulle guardie notturne è molto simile a quella fatta in relazione ai corpi armati. Il giurista condanna senza mezzi termini la sfida posta dai corpi armati, e afferma perentoriamente che «la costituzione di corpi armati a qualsiasi scopo, è sempre una potestà riservata allo Stato»⁷⁵. In virtù di questa «potestà», tuttavia, sono possibili forme di «concessione, approvazione o licenza» che cancellano l'«illegitimità»: è il caso di corpi di «polizia privata», guardie particolari giurate, «guardie o sorveglianti notturni» e appunto «cittadini dell'ordine»⁷⁶. Queste pagine del *Trattato* (1913) chiariscono ulteriormente l'ormai solo apparente contraddizione tra la minaccia alla sovranità rappresentata dai corpi armati e le «benemerite associazioni» lodate nella prolusione torinese del 1910, con cui non è arbitrario identificare i «Cittadini dell'Ordine» che proprio a Torino sono una presenza costante e familiare⁷⁷.

Se è pur vero che le posizioni delle corti riflettono, in relazione alle guardie notturne, un quadro giuridico molto più lacunoso e fumoso rispetto a quello relativo alle guardie campestri, entrambi i casi mettono in luce un cambiamento nei rapporti tra Stato e società nella gestione dell'ordine pubblico e, più in generale, nella difesa della vita e della proprietà. Da una

⁷³ Cassazione di Firenze - usurpazione di titoli e funzioni, cit., p. 516.

⁷⁴ Isacco, Salvarezza, *Commentario della legge sulla pubblica sicurezza*, cit., pp. 205-206.

⁷⁵ Manzini, *Trattato di diritto penale*, vol. V, cit., p. 692.

⁷⁶ Ivi, pp. 44-45, 692.

⁷⁷ «La Stampa» ospita di frequente una rubrica, che cambia titolo nel corso del tempo, dedicata al resoconto delle azioni dei Cittadini dell'Ordine.

prima fase «mista», in cui corpi di «polizia privata» sono di fatto equiparati a quelli statali, ci si sposta progressivamente verso una produzione legislativa e un’interpretazione giurisprudenziale molto più attente a rimarcare la capacità di reprimere e usare la forza come una prerogativa esclusiva dello Stato e un attributo fondamentale della sua sovranità. Al tempo stesso, come ben messo in luce da Manzini, questo non significa affatto che corpi armati di «cittadini dell’ordine» non possano essere organizzati.

4. Una legittima difesa di gruppo? I dibattiti su legittima difesa, corpi armati e polizie private sono molto più intrecciati di quanto possa sembrare. Nel quinto volume del *Trattato di diritto penale*, Manzini nota come di regola «l’invasione dell’attività del privato nella sfera funzionale riservata allo Stato» debba essere vietata e repressa penalmente. Ci sono però due eccezioni in cui le pene non sono previste. La prima è la legittima difesa, e su questo Manzini era già stato esplicito. La seconda è data dall’articolo 65 del codice di procedura penale, secondo cui qualsiasi privato cittadino può arrestare «qualunque individuo colto in flagrante reato». In tutti questi casi, chiarisce Manzini, non è tuttavia possibile riconoscere al privato alcun ruolo ufficiale perché «il privato agisce in nome proprio e non in rappresentanza dello Stato, e non è stato “incaricato” ma si incaricò da sé stesso della funzione o del servizio di cui si tratta»⁷⁸. E, non a caso, ribadisce che non può esserci una legittima difesa collettiva⁷⁹.

In realtà, è il combinato disposto di legittima difesa e articolo 65 a dare origine a spazi di eccezione all’interno dei quali corpi armati possono essere costituiti senza preventiva autorizzazione statale. Ma è anche opportuno evitare generalizzazioni paradossali. Già le commissioni ministeriali incaricate della stesura del codice penale avevano messo in luce come un gruppo di amici che si reca a caccia insieme non rappresenti di certo un corpo armato, anche perché punire una simile compagnia sarebbe stato in contrasto con il diritto di associazione e con la stessa libertà personale⁸⁰. La costituzione di un corpo armato può invece essere giustificata in caso di pericolo, per esempio qualora un villaggio isolato venisse attaccato dai briganti, senza che le forze dell’ordine potessero accorrere in sua difesa. In questo caso, lo

⁷⁸ Manzini, *Trattato di diritto penale*, vol. V, cit., p. 46.

⁷⁹ Manzini, *Trattato di diritto penale*, vol. II, cit., p. 235.

⁸⁰ Ordine, *Dei corpi armati*, cit., p. 18; De Rubeis, *Dei delitti contro l’ordine pubblico*, cit., pp. 1131-1132; Wautrain-Cavagnari, *Dei delitti contro l’ordine pubblico*, cit., p. 777.

Stato è impossibilitato a garantire la «funzione» della «pubblica sicurezza» e pertanto la costituzione di un corpo armato non si configura come un «reato» ma invece come un «diritto» dei cittadini «perché essa è diretta a far meglio valere la privata difesa e a renderla più efficace»⁸¹. I corpi armati nati per «necessità» e «legittima difesa» sono pertanto giustificati, e anzi lo Stato dovrebbe essere grato a questi «generos[i]» cittadini, commenta il giurista Raffaele De Rubeis⁸². Si verifica così una saldatura tra corpi armati e diritto alla legittima difesa.

Questi dibattiti potrebbero sembrare mere questioni di dottrina. In realtà, dietro alle disquisizioni dei giuristi si nasconde quella che Mario Sbriccoli ha chiamato la «convinzione culturale e storica della centralità della questione penale rispetto alla crescita delle libertà e più in generale al rinnovamento della vita civile italiana»⁸³. In nome di una legittima difesa di gruppo in reazione all'assenza o alla debolezza delle autorità statali, alcuni privati cittadini scendono sul terreno della concreta lotta politica e si organizzano e armano. È il caso delle Pattuglie cittadine di Bologna e dei Volontari Lavoratori di Parma.

Il Corpo delle Pattuglie cittadine di Bologna viene fondato nel 1827 e si propone di riunire i privati cittadini per aiutare le forze dell'ordine nel pattugliamento delle strade e nella repressione della criminalità. Per una sorta di consuetudine giuridica, ai membri delle Pattuglie è garantito un porto d'armi collettivo e gratuito, in netto contrasto con le disposizioni vigenti. Non si tratta qui di fare la storia del Corpo⁸⁴, ma piuttosto di analizzare come l'azione delle Pattuglie contribuisca a mettere in luce i confini ambigui tra legittima difesa e sfida aperta allo Stato liberale.

Le Pattuglie vengono mobilitate nel 1906 e 1907 in occasione di due grandi scioperi generali che investono la città di Bologna. Nel maggio 1906 un importante sciopero generale scoppia in varie città italiane e assume una

⁸¹ L. Ordine, *Corpi Armati*, in *Digesto italiano*, vol. VIII, Torino, Utet, 1900, p. 888.

⁸² De Rubeis, *Dei delitti contro l'ordine pubblico*, cit., p. 1132; Andreotti, *Bande armate*, cit., p. 151.

⁸³ M. Sbriccoli, *Il diritto penale sociale, 1883-1912*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», III-IV, 1974-1975, p. 567.

⁸⁴ Millan, *In Defence of Freedom?*, cit.; Id., *Milizie civiche prima della Grande guerra. Violenza politica e crisi dello Stato in Italia e Spagna (1900-1915)*, in «Storica», XX, 2014, n. 58, pp. 49-84; J. Dunnage, *The Italian Police and the Rise of Fascism: A Case Study of the Province of Bologna, 1897-1925*, Westport, Praeger, 1997; S.C. Hughes, *Crime, Disorder and the Risorgimento: The Politics of Policing in Bologna*, Cambridge, Cambridge University Press, 1994.

particolare intensità a Bologna⁸⁵. Qui, su iniziativa di alcuni consiglieri comunali e uomini politici, tutti coloro i quali siano dotati di «porto d’arme» e i «migliori tiratori» vengono invitati a rimpolpare le file delle Pattuglie per contrastare e opporsi agli scioperanti⁸⁶. Anche i giornali conservatori sostengono che davanti alle violenze dei socialisti, «se la legge è impotente (ciò che non crediamo affatto) a difendere dalle loro mire i bolognesi, questi hanno il diritto, anzi il *dovere* di tutelarsi da sé»⁸⁷. Rifacendosi addirittura all’esempio britannico, un anonimo articolista sottolinea in chiara polemica antigovernativa come i volenterosi «cittadini che s’erano messi a fare il carabiniere» e che «arrestavano, previa bastonatura, chi lanciava sassi, spezzava cristalli e teste» fossero visti con «orrore» dai benpensanti liberali⁸⁸. Il prefetto Antonio Dall’Olio e il sindaco Giuseppe Tanari plaudono al «risveglio [...] salutare» e incoraggiano l’iniziativa volta a ripristinare le «libertà civiche». Il presidente del Consiglio Sidney Sonnino, informato dell’iniziativa dei cittadini bolognesi, sostanzialmente non la contrasta, pur avendo ordinato al prefetto di evitare un bagno di sangue (e attirandosi per questo le critiche de «Il Resto del Carlino» e l’«Avvenire d’Italia»)⁸⁹. A poco valgono quindi le proteste di chi vede nella mobilitazione dei cittadini un «appello alla guerra civile» perché «il prescindere totalmente dalle autorità costituite e fare da sé, violenza contro violenza, è una tesi perfettamente anarchica»⁹⁰.

L’anno successivo, le Pattuglie vengono nuovamente mobilitate, anche questa volta per reagire in sostituzione di uno Stato ritenuto incapace di «tutelare l’ordine»⁹¹. In un comizio pubblico, il consigliere comunale Pini esclama: «E di fronte a questo stato di cose chi è che a Bologna fa rispettare la legge? *Una voce*: i cittadini!». E perentorio minaccia il governo: «Se non sarete capaci di garantirci non meravigliatevi se i cittadini dovranno difen-

⁸⁵ D. D’Alterio, *La capitale dell’azione diretta: Enrico Leone, il sindacalismo «puro» e il movimento operaio italiano nella prima crisi del sistema giolittiano (1904-1907)*, Trento, Tangram, 2011.

⁸⁶ *La reazione della cittadinanza*, in «Il Resto del Carlino», 11-12 maggio 1906.

⁸⁷ «La Provincia di Padova», 13-14 maggio 1906.

⁸⁸ Ivi, 16-17 maggio 1906.

⁸⁹ Archivio di Stato di Bologna (ASBO), *Prefettura, Gabinetto (GP)*, b. 1077, prefetto a Sonnino, 14 maggio 1906; Archivio centrale dello Stato (ACS), Ministero dell’Interno, Ufficio Cifra, Telegrammi in arrivo, prefetto a presidente del Consiglio, 12 maggio 1906.

⁹⁰ *La reazione della cittadinanza*, in «Il Resto del Carlino», 11-12 maggio 1906.

⁹¹ ASBO, *GP*, b. 1097, telegramma a «La Stampa», 15 ottobre 1907.

dersi da sé»⁹². Queste manifestazioni, se sono certamente alimentate da un senso profondo di ansia e preoccupazione, al tempo stesso assumono un chiaro valore politico. La critica contro la gestione «morbida» dell'ordine pubblico da parte di Giolitti è ancora più aspra di quella contro Sonnino. All'origine c'è una diversa concezione del ruolo e delle prerogative dello Stato, che contrappone non solo società e istituzioni ma spacca dall'interno la stessa compagine statale. Come abbiamo visto, personalità politiche (i consiglieri comunali, il sindaco Tanari) e dello Stato (il prefetto Dall'Olio) sono favorevoli all'appoggio dei cittadini contro la «teppa rossa». Al contrario, il sostituto di Dall'Olio, Ernesto Dallari – tra 1906 e agosto 1914 vero e proprio esecutore della politica giolittiana in provincia di Bologna – rifiuta di mobilitare le Pattuglie anche durante la grave crisi della Settimana rossa, ritenendo tale eventualità un «prodromo di guerra civile» e una manifestazione di «impotenza della autorità»⁹³. Una posizione simile è riaffermata dal capo della polizia Giacomo Vigliani alla vigila della Prima guerra mondiale. Davanti all'invito, nell'imminenza del conflitto, di estendere il modello delle Pattuglie bolognesi ad altre città, Vigliani asserisce categoricamente che le funzioni «corrispondenti ed analoghe a quelle spettanti agli agenti della forza pubblica» non possono essere delegate a dei privati cittadini «senza ledere il principio fondamentale del nostro diritto pubblico, riguardante la esclusiva appartenenza allo Stato dell'attività di tutela giuridica dei cittadini e dell'ordine costituito»⁹⁴.

Un secondo caso di costituzione e (auto)legittimazione di un corpo armato in nome della legittima difesa è rappresentato dai Volontari Lavoratori di Parma. Fondati nel 1907 su iniziativa di Lino Carrara, presidente dell'Agraria parmense, i Volontari diventano il braccio armato dell'agrarismo più radicale nella contrapposizione alle leghe guidate da Alceste De Ambris durante il grande sciopero agrario del 1908. Armati di fucile e rivoltella, i Volontari agiscono come un gruppo di *strikebreaking* e per la protezione dei crumiri, ma compiono anche incursioni e provocazioni contro i braccianti appartenenti alle leghe. Sono formati dagli stessi agrari, dai loro familiari e lavoratori più fedeli, ma

⁹² «Il Resto del Carlino», 15-16 maggio 1907.

⁹³ ACS, *Ministero dell'Interno, Direzione generale di pubblica sicurezza, Divisione affari generali e riservati*, categorie annuali, 1914, b. 22, prefetto di Bologna a ministero dell'Interno, 12 giugno 1914.

⁹⁴ ACS, *Ministero dell'Interno, Direzione generale di pubblica sicurezza, Divisione polizia, Polizia giudiziaria*, 1913-1915, fasc. 10089 D, senatore Gatti Casazza a direttore generale Ps, 26 marzo 1915; direttore generale Ps a senatore Gatti Casazza, 3 aprile 1915.

anche da studenti ed ex appartenenti all'esercito⁹⁵. A differenza delle Pattuglie che, seppur informalmente, avevano goduto talvolta se non dell'autorizzazione almeno del beneplacito delle autorità (sindaco Tanari e prefetto Dall'Olio in testa), i Volontari sono privi di qualsiasi forma di legittimazione da parte dei poteri pubblici, e anzi si costituiscono fin da subito in netta opposizione al prefetto Ardoino Doneddu e al presidente del Consiglio Giolitti.

Nella stampa e nel discorso pubblico, l'organizzazione dei Volontari e la loro azione violenta sono giustificate in nome della centralità produttivistica della proprietà, e pertanto della legittima facoltà dei proprietari di difenderla. Sono argomentazioni che erano già emerse molto chiaramente nel dibattito sulle guardie campestri. Attaccando gli scioperanti, proteggendo i lavoratori non sindacalizzati, presidiando campi e stalle, i Volontari tutelano la proprietà e la produzione, «fonte prima e necessariissima del benessere di una intera provincia» e della «vita economica» di tutto il paese. Così facendo, sostengono gli agrari parmensi, difendono anche le «patrie istituzioni» e la tenuta del Regno contro tutti «i sovvertitori» e «distruttori»⁹⁶. Proprio alla luce di questa centralità strategica dell'agricoltura, si ritiene che la borghesia agraria abbia il pieno diritto di difendersi da sé: entra qui in gioco il discorso sulla legittima difesa. Davanti all'incapacità (o mancanza di volontà) dello Stato di reprimere gli scioperi, il direttore della «Gazzetta di Parma» Pellegrino Molossi ritiene inevitabile che «la classe proprietaria» debba «sostituirsi all'Autorità», e inneggia al «miracolo» del «mite borghese» trasformato nel «carabiniere di sé stesso»⁹⁷. Alla Camera il deputato parmense Emilio Faelli critica il prefetto che aveva parlato di «bande armate» e anzi ricorda che lo stesso Doneddu aveva autorizzato ben 800 licenze di porto d'arma nei mesi precedenti allo sciopero. D'altra parte, il prefetto avrebbe fatto bene – continua Faelli – perché «in quella dolorosissima condizione di cose» era «naturale» che i proprietari fossero messi in condizioni di «poter difendere la propria incolumità»⁹⁸. Davanti a uno Stato assentei-

⁹⁵ S. Adorno, *Gli Agrari a Parma. Politica, interessi e conflitti di una borghesia padana in età giolittiana*, Parma, Diabasis, 2008; U. Sereni, *Lo sciopero di Parma del 1908: un episodio della lotta di classe*, in *Lo Sciopero agrario del 1908: un problema storico*, a cura di V. Cervetti, Parma, Step, 1984, pp. 13-154; Id., *Il processo ai sindacalisti parmensi. Lucca, aprile-maggio 1909*, Lucca, Pacini Fazzi, 1978.

⁹⁶ Sereni, *Il processo ai sindacalisti parmensi*, cit., p. 36, n. 43.

⁹⁷ «La Provincia di Padova», 3-4 maggio 1908.

⁹⁸ *Atti del Parlamento Italiano, Discussioni della Camera dei Deputati*, XXIII Legislatura, Roma, Tipografia della Camera dei Deputati, 1909, tornata del 25 maggio 1909, p. 1315.

sta, «i borghesi dello stampo parmense si serrano in gruppo e spianano le armi della legittima difesa», scrive «La provincia di Padova»⁹⁹. Sempre da Padova, anche l'Associazione monarchica Vittorio Emanuele III «plaudere fervidamente alla virile opera di legittima difesa»¹⁰⁰. In una lettera al «Giornale d'Italia», Giovanbattista Casalini ricorda che l'Agraria parmense non sta facendo altro che «seguire l'esempio del Governo italiano che in America, per difendere i suoi stabilimenti della Regia dei Tabacchi, ha arruolato un corpo di vigilanza di una sessantina di uomini armati». Astenendosi da una repressione decisa – si chiede Casalini – non vorrà il Governo «trovarsi in contraddizione con sé stesso proprio oggi che noi coltiviamo tabacco per conto suo?». In questo parallelo con gli Stati Uniti è interessante notare come Casalini non solo ponga sostanzialmente sullo stesso piano difesa privata e difesa statale, ma sdogani l'uso di milizie private per la tutela di interessi strategici. In un altro articolo di poco successivo, Molossi tira nuovamente in ballo l'esempio americano, ricordando come nel Klondike e nelle Pampas «ognuno lavora e difende il campo, o il lotto di miniera, tenendo la rivoltella alla cintola». Sarebbe sbagliato però pensare che per questo si tratti di società dove «il progresso sociale» ha «camminato a ritroso». Al contrario, in questi luoghi, secondo Molossi, sta prendendo forma un nuovo Stato che deve essere preso a esempio da tutti coloro che non hanno «atrofizzato il senso della combattività» e non vogliono «più esser preda del più gagliardo e violento»¹⁰¹. Secondo un altro agrario, Alessandro Ferretti, quanto sta accadendo a Parma è il segno inequivocabile di uno Stato ormai al collasso. Se infatti «nelle società bene organizzate, la difesa sociale è quasi sempre dovere di governo, per tacito patto sociale», in Italia, questo patto si è infranto e si è quasi tornati allo stato di natura e al «diritto del più forte». Gli agrari pertanto non hanno fatto altro che «riprendersi il diritto naturale di provvedere alla [loro] difesa»¹⁰². E il deputato Pietro Cardani afferma che la protezione delle terre e del lavoro è dovuta «come corrispettivo delle tasse che [gli agrari] pagano»¹⁰³. Queste argomentazioni trovano qualche eco nel dibattito giuridico relativo al diritto di resistenza: se è pur vero che è inconcepibile uno Stato senza il dovere del rispetto delle

⁹⁹ «La Provincia di Padova», 3-4 maggio 1908.

¹⁰⁰ Ivi, 8-9 maggio 1908.

¹⁰¹ Citato ivi, 5-6 maggio 1908.

¹⁰² Citato ivi, 7-8 maggio 1908.

¹⁰³ *Atti del Parlamento Italiano, Discussioni della Camera dei Deputati*, XXIII Legislatura, cit., tornata del 24 maggio 1909, p. 1284.

autorità, è altrettanto vero che un governo incapace di far rispettare le leggi non è meritevole di obbedienza¹⁰⁴.

Come è evidente, tanto le argomentazioni produttivistiche quanto quelle paralegali concorrono a presentare la violenza degli agrari come meramente difensiva e quindi a giustificarla e a renderla accettabile pur all'interno di un contesto politico democratico e liberale. Essa si legittima infatti anche in nome dell'opposizione a una «folla delinquente» che le autorità si sarebbero dimostrate incapaci di reprimere. In realtà, dietro queste forme di violenza organizzata e armata ci sono programmi ben radicali e ambiziosi di critica del parlamentarismo e ridefinizione dei rapporti tra Stato e cittadini¹⁰⁵.

5. Un monopolio in crisi? Max Weber ha definito la «forza» (*Gewalt*) come il «mezzo specifico» dello Stato moderno:

Lo Stato moderno è un gruppo di potere di carattere istituzionale che, all'interno di un dato territorio, si è sforzato con successo di monopolizzare l'uso della forza fisica legittima come mezzo di potere e che, a tale scopo, ha concentrato nelle mani dei suoi capi i mezzi oggettivi dell'esercizio del potere, espropriando tutti i funzionari di ceto che in precedenza ne disponevano a titolo personale e sostituendosi a essi con la sua suprema autorità.

Tuttavia, la definizione di Weber non implica affatto che la «forza fisica legittima» non possa essere esercitata da soggetti diversi dallo Stato. Secondo il sociologo tedesco, infatti, «a tutti gli altri gruppi sociali o alle singole persone si attribuisce il diritto all'uso della forza fisica soltanto nella misura in cui sia lo Stato stesso a concederlo per parte sua: esso rappresenta la fonte esclusiva del "diritto" all'uso della forza»¹⁰⁶.

Come l'analisi del dibattito giuridico attorno alle tematiche della legittima difesa e dei corpi armati ha messo in luce, le questioni del monopolio e della sovranità sono tematiche presenti ai giuristi italiani ben prima della loro formulazione weberiana. Tuttavia, non tutti sono convinti dell'equivalenza tra Stato moderno e rivendicazione del monopolio. In molti infatti affermano la primazia del diritto soggettivo dell'individuo, da cui deriverebbe la natura mediata della sovranità statale e di conseguenza il pieno diritto dei

¹⁰⁴ N. Nicolaj, *Resistenza (diritto di)*, in *Digesto italiano*, a cura di L. Lucchini, vol. XX, Torino, Utet, 1915.

¹⁰⁵ Mangoni, *Una crisi di fine secolo*, cit., pp. 168-173; Pick, *Faces of Degeneration*, cit., pp. 92-93.

¹⁰⁶ M. Weber, *La scienza come professione; la politica come professione*, Torino, Einaudi, 2004, pp. 48-49.

privati di farsi giustizia da sé. Nel 1884, Luigi Majno, giurista milanese positivista e vicino al socialismo turatiano, aveva affermato che polizie private e guardie campestri rappresentano l'«esercizio di un diritto elementare qual è la privata tutela», della quale «è assurdo il fare una incondizionata privativa all'Autorità di p.s., come all'Autorità finanziaria la privativa del sale e del tabacco»¹⁰⁷. La voce *Legittima difesa* del *Digesto* (1899) afferma che «la difesa pubblica è sussidiaria della privata» e pertanto, «quando la difesa privata poté essere efficace, mentre era inefficace la difesa pubblica, quella ha ripreso il suo diritto e questa lo ha perduto»¹⁰⁸. In piena età giolittiana, il professore di Filosofia del diritto Ferdinando Puglia afferma che guardie campestri e notturne non si propongono certo l'«usurpazione della sovranità», ma «lo scopo sacrosanto della tutela pubblica, che non può essere monopolio [...] dell'autorità di pubblica sicurezza»¹⁰⁹.

La difficile articolazione dei rapporti tra diritti individuali e prerogative statali emerge con forza anche in relazione alla proprietà privata: una definizione della proprietà in chiave di assoluto individualismo si contrappone alla pretesa del monopolio statale¹¹⁰. Per molti giuristi la proprietà continua a configurarsi come una sorta di enclave, quasi dotata di extraterritorialità rispetto alla sovranità statale, in cui il potere del proprietario è pressoché assoluto, anche in virtù di significati e attribuzioni sociali che il possesso della terra implica: la prosperità nazionale, la tutela paternalistica dei lavoratori, la libertà.

Come la storiografia ha ampiamente messo in luce, in Italia il «passaggio dallo Stato liberal-conservatore allo Stato liberal-democratico» non si traduce in un rafforzamento delle istituzioni tradizionali, ma in un loro abbandono da parte di ampi settori della borghesia e dei ceti medi¹¹¹.

È evidente che il problema è essenzialmente politico. Tuttavia, il discorso giuridico sulla legittima difesa e sui corpi armati contribuisce a offrire una patina di scientificità e di universalità al dispositivo di riappropriazione

¹⁰⁷ L. Majno, *Commento al Codice penale italiano*, Torino, Utet, 1912, § 2177, p. 253.

¹⁰⁸ De Vincentiis, *Difesa legittima, stato di necessità*, cit., p. 372.

¹⁰⁹ F. Puglia, *Dei delitti contro la proprietà*, in *Enciclopedia del diritto penale italiano*, Parma, Zerbini, 1908, p. 816.

¹¹⁰ Rodotà, *Il terribile diritto*, cit., 105.

¹¹¹ E. Gentile, *Le origini dell'Italia contemporanea. L'età giolittiana*, Roma-Bari, Laterza, 2011, p. VII. Si veda anche A. Aquarone, *L'Italia giolittiana*, Bologna, il Mulino, 1988; Fiorentino, *Ordine pubblico nell'Italia giolittiana*, cit.; A.M. Banti, *Storia della borghesia italiana. L'età liberale*, Roma, Donzelli, 1996.

della sovranità. La produzione legislativa e giurisprudenziale tra Ottocento e Novecento chiarisce in modo abbastanza netto i confini legali in relazione a pratiche come la legittima difesa, la costituzione di bande e corpi armati e l'uso delle armi. Per una sorta di eterogenesi dei fini, questo dibattito contribuisce a legittimare e legalizzare pratiche e forme organizzative potenzialmente eversive ma che si strutturano all'interno del quadro legale; è il caso, per esempio, dell'autorizzazione statale alla costituzione di corpi armati, così come è messa in luce da Manzini. Al tempo stesso, tale processo concorre a definire i limiti dei rapporti tra Stato e privati cittadini. Sarà proprio in nome di una rielaborazione di tali rapporti che prenderanno forma iniziative armate che si porranno in netta contrapposizione allo Stato liberale. Una visione fortemente politicizzata della legittima difesa diventa il meccanismo per riassumere il «diritto naturale» a difendere la vita e la proprietà, negando alla radice uno dei fondamenti del contratto sociale e della sovranità: la cessione della possibilità di farsi giustizia da sé a un organismo superiore che garantisca pace, prosperità e ricchezza. Dalle pagine del *Trattato*, Manzini aveva messo in guardia da un possibile allentamento dei limiti alla legittima difesa. Nel quadro della «normalità sociologico-giuridica universale» secondo cui «lo Stato tanto va sottraendo al libero esercizio della violenta difesa privata, quanto può venir concedendo e assicurando con la sua pubblica tutela», un abuso della legittima difesa poteva comportare non solo «disordine sociale» ma una gravissima lesione al «prestigio e l'autorità della polizia e della giurisdizione»¹¹².

In una sintesi tra *laissez-faire* economico e difesa sociale, l'azione «privatista»¹¹³ di agrari parmensi e volenterosi cittadini si propone come una forma di legittima difesa volta a una riconfigurazione del contratto sociale al fine di rimpiazzare uno Stato ritenuto ormai incapace di tutelare la libertà e la proprietà contro lo strapotere delle masse. Davanti a uno Stato in cui il diritto penale e la repressione non svolgono più la «funzione organica» di difesa della società¹¹⁴, è la società stessa a doversi organizzare per la propria difesa. Il ricorso alla violenza, organizzata in corpi armati a fine di legittima difesa, non è – per riprendere termini sorelianiani – una semplice reazione alla debolezza statale, ma il tentativo di attribuire a tale violenza un valore

¹¹² Manzini, *Trattato di diritto penale*, vol. II, cit., pp. 230, 274-275.

¹¹³ Sul significato del termine si rimanda a G. Carocci, *Giolitti e l'età giolittiana*, Torino, Einaudi, 1961, pp. 118-122.

¹¹⁴ Sul diritto penale come «funzione organica», si veda Frigessi, *Cesare Lombroso*, cit., p. 207.

costituente¹¹⁵. Questi gruppi hanno rappresentato infatti laboratori politici per testare nuovi rapporti tra pubblico e privato, e in sostanza nuove forme di sovranità.

Per questi motivi è opportuno evitare la seduzione teleologica esercitata dal monopolio statale della forza legittima. Il monopolio non è infatti qualcosa che semplicemente esiste, ma una rivendicazione e un processo al tempo stesso culturale e pratico che per funzionare deve veder accettata, riconosciuta e messa in atto la propria «finzione». Per certi versi, l'arco cronologico affrontato da questo articolo si situa in quello che è stato considerato uno dei periodi di maggior radicamento del monopolio. La progressiva scomparsa di forme di autogestione della giustizia da parte delle comunità locali e l'affermazione della polizia come servizio pubblico autonomo (la cosiddetta *new police*) sono state ritenute un passo fondamentale verso l'affermazione della pretesa statale di detenere il monopolio ma anche un «motore» del processo di civilizzazione teorizzato da Norbert Elias¹¹⁶. Un monopolio che si sarebbe invece incrinato profondamente all'indomani della Prima guerra mondiale, con l'emergere in moltissimi paesi (dalla Spagna alla Russia sovietica) di una congerie di milizie, gruppi paramilitari ed eserciti privati in lotta per il potere¹¹⁷.

Come spero questo articolo abbia contribuito a mettere in luce, la presenza di corpi armati privati non è di per sé e necessariamente un segno della debolezza dello Stato o della sua arretratezza. La forza statale e il grado di «civilizzazione» di una società non si fondano infatti sull'assenza di tali corpi o di forme delegate di gestione del monopolio, ma piuttosto sulla capacità di imporre la «sovranità» su tali gruppi¹¹⁸. Una «sovranità» che è indicativa e collegata strettamente con la capacità di governare le sfide

¹¹⁵ R. Jennings, *Sovereignty and Political Modernity: A Genealogy of Agamben's Critique of Sovereignty*, in «Anthropological Theory», Vol. 11, 2011, No. 1, pp. 23-61; J. Benoit, *Quando l'immanenza deborda: democrazia e violenza*, in *Patologie della politica. Crisi e critica della democrazia tra Otto e Novecento*, a cura di M. Donzelli, R. Pozzi, Roma, Donzelli, 2003. Si veda anche Pick, *Faces of Degeneration*, cit., pp. 105-106.

¹¹⁶ Carter Wood, *Self-Policing and the Policing of the Self*, cit.; Williams, *Constables for Hire*, cit.; Godfrey, Cox, *Policing the Factory*, cit.; D. May, *The New Police in Nineteenth-Century England: Crime, Conflict and Control*, Manchester, Manchester University Press, 1997.

¹¹⁷ War in Peace: Paramilitary Violence in Europe after the Great War, eds. R. Gerwarth, J. Horne, Oxford, Oxford University Press, 2012; R. Gerwarth, *The Vanquished: Why the First World War Failed to End, 1917-1923*, London, Allen Lane, 2016.

¹¹⁸ K. Schlichte, *In the Shadow of Violence: The Politics of Armed Groups*, New York, Campus Verlag, 2009, pp. 48-56.

del progresso e di una società di massa. Paradossalmente, un allargamento non condiviso della partecipazione democratica e della sfera dei diritti collettivi e individuali è la matrice originaria dell'emersione di molti di questi gruppi. In questo quadro, è opportuno tener presente che le dottrine positiviste rappresentano un *milieu* culturale ampio e radicato ben al di là della limitatissima traduzione che assumono nella produzione legislativa, e riflettono la paura sincera «che la questione sociale, a lungo temuta, fosse ormai sul punto di esplodere»¹¹⁹. In modo talvolta incoerente e certamente semplificato, il pensiero di molti positivisti contribuisce ad alimentare una visione patologica della società: ritenere il delitto come il risultato naturale di tare originarie (antropologiche o sociali) di «classi pericolose» considerate alla stregua di una «razza a sé» comporta una forte messa in discussione dei diritti individuali e, in sostanza, dell'uguaglianza¹²⁰. Dal punto di vista politico, ne deriva una visione fortemente autoritaria e gerarchica della società, seppure eventualmente accompagnata da palliativi sociali¹²¹. Al tempo stesso, come abbiamo visto, queste posizioni legittimano anche un uso della violenza da parte di soggetti non statali che va al di là dei limiti della legge, in nome del «diritto sociale di punire»¹²². L'attenzione delle leggi alla repressione dei gruppi armati o agli eccessi della legittima difesa non ha rappresentato un argine sufficiente all'affermazione di gruppi armati eversivi. Anzi, attraverso meccanismi come la delega o la stessa legittima difesa, il quadro normativo liberale può aver contribuito a concedere una sorta di sanzione di legalità a tali pratiche e a mascherarne la spinta eversiva. In fine dei conti, come aveva ammonito – con un pizzico di ambiguità – Gaetano Arangio-Ruiz, «il paese deve trovare in sé stesso, più che nei poteri costituiti, la forza di far mantenere illese le pubbliche libertà, così contro le insurrezioni, come contro gli abusi del potere»¹²³.

¹¹⁹ Mangoni, *Una crisi di fine secolo*, cit., pp. 116-117.

¹²⁰ Frigessi, *Cesare Lombroso*, cit., pp. 218-219; si veda anche J.-F. Braunstein, *Modello medico contro democrazia: il «caso» Lombroso*, in *Patologie della politica*, cit., pp. 324-325, 333-337. Sulla diffusione delle teorie lombrosiane, indicativo è A. Bondi, *Memorie di un questore. 25 anni nella polizia italiana*, Milano, La grande attualità, 1910.

¹²¹ Braunstein, *Modello medico contro democrazia*, cit., pp. 335-336; Pick, *Faces of Degeneration*, cit., p. 122.

¹²² Frigessi, *Cesare Lombroso*, cit., p. 113.

¹²³ G. Arangio-Ruiz, *Assedio politico*, in *Encyclopédia giuridica italiana*, Milano, Vallardi, 1912, p. 217. Si veda l'interpretazione quasi opposta di questo scritto avanzata da Colao, *Il principio di legalità*, cit.